

## COMUNICATO DEI VESCOVI DEL VENETO

**Emergenza coronavirus. I Vescovi del Veneto: decisioni gravi e dolorose ma necessarie per la salute e il bene comune. Le difficoltà di oggi diventino occasione di crescita per tutti.**

**Alcune disposizioni comuni adottate fino a domenica 8 marzo, in comunione con le Chiese di Lombardia ed Emilia Romagna, e nello spirito di reciproca collaborazione tra Chiesa e Stato per la promozione dell'uomo e il bene del Paese**

Nel pomeriggio di oggi – lunedì 2 marzo 2020 – i Vescovi della Provincia ecclesiastica veneta si sono incontrati, in riunione straordinaria, presso la sede della Conferenza Episcopale Triveneto a Zelarino (Venezia) per fare il punto della situazione e condividere alcune linee comuni alla luce del nuovo decreto, uscito ieri sera dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sull'emergenza *coronavirus* che tocca così profondamente le comunità ecclesiali e l'intero contesto sociale, economico e culturale della Regione Veneto. Erano presenti, con i Vescovi, anche alcuni vicari generali ed episcopali delle Diocesi interessate.

Per i Vescovi veneti la triste e dolorosa decisione – assunta a seguito delle disposizioni emanate dal Governo e finalizzate a fronteggiare le presenti criticità – di sospendere nelle chiese la celebrazione dell'Eucaristia “in forma pubblica” rappresenta un gesto mosso da una carità pastorale verso i fedeli e da un atto di saggezza e responsabilità ecclesiale e civile nell'esercizio del governo delle Chiese locali; si tratta qui di condividere un comune senso di cittadinanza che porta i credenti, con la loro fede, ad essere pienamente partecipi della realtà in cui vivono, nel rispetto anche di quanto indicato dalla ragione e dalla scienza. Ci si richiama così al principio espresso dall'articolo 1 del Concordato vigente che impegna Chiesa e Stato, pur nella distinzione ed indipendenza dei rispettivi ambiti, alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

Dopo un approfondito dialogo, a seguito di quanto stabilito con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 (di seguito “Decreto”), fino alle ore 24.00 di domenica 8 marzo 2020, i Vescovi – in comunione con le Conferenze Episcopali di Lombardia ed Emilia Romagna – dispongono quanto segue per i territori veneti delle rispettive Diocesi:

- 1. Per evitare assembramenti di persone l'accesso a tutti i nostri spazi aperti al pubblico (chiese, oratori, patronati, musei ecc.) sarà possibile a condizione che a tutte le persone presenti, secondo il disposto dell'art. 2.1 lett. d, f, h, i, del Decreto venga garantita la possibilità di “rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”;*
- 2. La sospensione della celebrazione aperta al pubblico delle S. Messe, feriali e festive, dei sacramenti (inclusi battesimi, prime comunioni e cresime), di sacramentali, liturgie e pie devozioni, quali la Via Crucis, indipendentemente che avvengano in luoghi chiusi o aperti, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2.1 lett. c del Decreto<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> “Sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose” (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 – GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020)

- a. *nell'impossibilità di adempiere al precetto festivo, ai sensi del can. 1248 § 2, i fedeli dedichino un tempo conveniente all'ascolto della Parola di Dio, alla preghiera e alla carità; possono essere d'aiuto anche le celebrazioni trasmesse tramite radio, televisione e "in streaming", nonché i sussidi offerti dalle Diocesi;*
  - b. *sono sospese le S. Messe esequiali; è consentita la benedizione della salma, in occasione della sepoltura, alla presenza dei soli familiari e alle condizioni di cui al n. 1; le S. Messe esequiali potranno essere celebrate solo al superamento di questa fase critica;*
  - c. *la celebrazione di battesimi<sup>2</sup> e matrimoni è consentita alla sola presenza di padrini / testimoni e dei familiari, alle condizioni di cui al n. 1;*
  - d. *la celebrazione del sacramento della penitenza è possibile nella forma individuale (rito A) rispettando le attenzioni richieste.*
3. *La sospensione degli incontri del catechismo e delle altre attività formative<sup>3</sup> di patronati e oratori (come per le scuole) nonché di relative uscite e ritiri; sarà possibile l'accesso agli spazi, per esempio per il gioco, a condizione che venga limitato l'accesso come stabilito al n. 1.*
  4. *La sospensione di feste, sagre parrocchiali, concerti, serate culturali, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche ecc. Per quanto riguarda le attività sportive e i bar ci si attenga a quanto stabilito dal Decreto<sup>4</sup>.*
  5. *La sospensione delle lezioni delle realtà accademiche ecclesiastiche (come per le università).*
  6. *Il rinvio degli appuntamenti legati alle Visite pastorali<sup>5</sup>.*
  7. *L'accesso ai luoghi di culto venga concesso ai singoli fedeli che vogliano recarvisi per la preghiera individuale, alle condizioni stabilite al n. 1<sup>6</sup>; si tolga l'acqua benedetta dalle acquasantiere.*
  8. *Si sospenda la visita per la benedizione annuale delle famiglie; rimane invece possibile visitare i malati gravi per offrire loro conforto spirituale e, se del caso, l'unzione degli infermi e il viatico.*
  9. *Le attività caritative continueranno con le seguenti precisazioni:*
    - a. *I centri d'ascolto e gli altri servizi di Caritas diocesane e parrocchiali e realtà affini: secondo le condizioni stabilite al n. 1;*

---

<sup>2</sup> E' consentita la celebrazione dei Battesimi in forma individuale, non comunitaria.

<sup>3</sup> Si tratta di attività promosse da associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali vari.

<sup>4</sup> "A condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro" (DPCM art. 2 c.1 h).

<sup>5</sup> Per la nostra Diocesi si intendono gli appuntamenti assembleari inerenti al Cammino Sinodale.

<sup>6</sup> "L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro" (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 – GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020 - art. 2 c.1 d). Pertanto è fatta responsabilità ai parroci di vigilare perché siano rispettate tali condizioni, avvalendosi anche di qualche collaboratore.

- b. Le mense dei poveri: alle condizioni di cui al n. 1, altrimenti distribuendo cestini con i pasti che non potranno però essere consumati all'interno delle strutture;*
- c. Nei dormitori: alle condizioni di cui al n. 1, altrimenti attraverso un presidio sanitario garantito dalla competente autorità pubblica.*